REGOLAMENTO (CEE) N. 2944/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1987

che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1987-1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare l'articolo 22,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che i prodotti ivi elencati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente ; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, nei limiti di tali massimali tariffari i dazi sono ridotti gradualmente, in proporzione alle percentuali fissate dal suddetto articolo, negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che, su tale base, i dazi preferenziali applicabili nel 1987 e nel 1988 dovrebbero corrispondere rispettivamente all'80 % e al 70 % dei dazi di base, all'eccezione di quelli previsti per i cavoli cinesi e le noci comuni, le cui aliquote rispettive dovrebbero corrispondere all'81,8 % e al 72,7 % dei dazi di base ; che tuttavia i dazi preferenziali applicabili alle noci comuni corrispondono ad una riduzione del 40 % del dazio normale ;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE (3), la Spagna e il Portogallo rinviano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), recentemente modificato dal regolamento (CEE) n. 2275/87 del Consiglio (5) ; che perciò detta concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo ;

considerando che durante il periodo di validità di taluni di detti massimali la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune potrà essere sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ; che il presente regolamento deve tener conto di tale fatto prevedendo i codici di nomenclatura combinata nonché, eventualmente, i numeri di codice Taric cui appartengono tali prodotti ;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti ; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.

Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Al raggiungimento dei massimali la Commissione può reintrodurre tramite regolamento fino alla fine del periodo di validità la riscossione dei dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero di classificazione	Numero della tariffa doganale comune	Numero della nomenclatura combinata	Descrizione delle merci	Dazio doganale applicabile	Massimale in tonnellate
12.0060	ex 07.01 L		Carciofi :		
			dal 1° ottobre al 30 novembre 1987	10,4 %	1 000
12.0080	ex 08.07 A	ex 0809.10-00	Albicocche :		
			dal 1° ottobre 1987 al 31 gennaio 1988	— dal 1° ottobre al 31 dicembre : 20 %	
				— dal 1° al 31 gennaio : 17,5 %	2 000
12.0030	ex 07.01 B III		Altri cavoli :		
			cavoli di Cina dal 1° novembre al 31 dicembre 1987	12,2 %	1 000
12.0090	ex 08.07 C II	ex 0809.20-90	Ciliegie, dal 16 luglio al 30 aprile :		
			dal 1° novembre 1987 al 29 febbraio 1988	— dal 1° novembre al 31 dicembre : 12 %	
				— dal 1° gennaio al 29 febbraio : 10,5 %	2 000
12.0100	ex 08.07 B	ex 0809.30-00	Pesche :		
			dal 1° dicembre 1987 al 29 febbraio 1988	— dal 1° al 31 dicembre : 17,6 %	
				— dal 1° gennaio al 29 febbraio : 15,4 %	2 000
12.0110	ex 08.07 D II	ex 0809.40-19	Prugne, dal 1° ottobre al 30 giugno :		
			dal 15 dicembre 1987 al 29 febbraio 1988	— dal 15 al 31 dicembre : 6,4 %	
				— dal 1° gennaio al 29 febbraio : 5,6 %	2 000
12.0070		0802.31-00 0802.32-00	Noci comuni :		
			— con gusci } dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 — senza gusci }	4,8 %	700